

## GREI250

**Proposte di emendamenti<sup>1</sup> al testo unificato, adottato come nuovo testo base dalla I Commissione della Camera dei Deputati, sulla “Istituzione della Commissione per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Proposte di legge C. 1323 Scaglusi, C. 855 Quartapelle Procopio e C. 1794 Brescia.**

Le proposte di emendamento sono incentrate sull’esigenza che la istituenda Commissione soddisfi determinati requisiti, ritenuti imprescindibili sulla base dei Principi di Parigi e delle pertinenti linee guida dell’OHCHR, relativamente:

- 1) all’ampiezza del mandato (art. 1, c.1 e art.2, c.1);**
- 2) alla trasparenza della procedura di selezione dei componenti (art. 2, c. 3 e 4);**
- 3) alla consultazione e collaborazione con i corpi della società civile (art. 3, nuova lett. n) e istituendo art. 3 bis);**
- 4) al mandato *ratione materiae*, con particolare attenzione ai poteri di accesso e ispezione e al potere di indagine (art. 3, c. 3, 5 e istituendo c. 7);**
- 5) alla accessibilità al pubblico (art. 5, c.5).**

- 1) all’ampiezza del mandato (art. 1, c.1 e art.2, c.1);**

Le disposizioni della legge sono volte ad attuare compiutamente la normativa sui diritti umani. Per tale motivo affermare che le disposizioni di legge sono conformi alla normativa sui diritti umani è pleonastico, in quanto una legge non può che essere conforme alla normativa costituzionale, europea e internazionale di riferimento. Ha senso, invece, affermare che lo scopo della legge è dare concreta attuazione alla normativa esistente in materia di diritti umani, grazie alla creazione di una istituzione nazionale indipendente sui diritti umani.

Deve essere chiaro che la Commissione costituisce a tutti gli effetti la NHRI (National Human Rights Institution) dell’Italia e che il suo mandato copre anche i diritti dell’uomo riconosciuti dal diritto internazionale consuetudinario, come da espressa indicazione dell’OHCHR.

Una volta chiarito quanto sopra, tutti i riferimenti successivi al mandato della Commissione possono essere espressi semplicemente richiamando l’art.1, comma 1.

- 2) alla trasparenza della procedura di selezione dei componenti (art. 2, c. 3 e 4);**

L’aver ricoperto ruoli dirigenziali in organizzazioni internazionali pubbliche o private non assicura affatto competenza nel settore dei diritti umani;

**Sulla procedura di nomina** dei membri della Commissione, introdurre procedure più trasparenti mediante valutazione e comparazione dei curricula dei candidati e la loro pubblica audizione come da espressa indicazione dell’OHCHR. Sarebbe opportuno introdurre anche pubblica audizione del Presidente eletto.

- 3) alla consultazione e collaborazione con i corpi della società civile (art. 3, nuova lett. n) e istituendo art. 3 bis);**

**L’OHCHR prevede espressamente l’obbligo di consultazione con i corpi della società civile e che le organizzazioni della società civile siano coinvolte come “partner attivi” nell’attuazione di programmi ed attività della Commissione. La attuale formulazione dell’art.3, c.1, lett. n) non è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto per l’accreditamento “A”.**

---

<sup>1</sup> Redazione a cura di Stefania Dall’Oglio

**4) al mandato *ratione materiae*, con particolare attenzione ai poteri di accesso e ispezione e al potere di indagine (art. 3, c. 3, 5 e istituendo c. 7);**

Affinchè il potere di accesso e ispezione sia efficace e non venga in alcun modo vanificato, occorre che la Commissione possa esercitarlo “*senza autorizzazione e senza obbligo di preavviso*”. L’OHCHR prevede infatti che i poteri della Commissione al riguardo debbano essere gli stessi di quelli previsti dal meccanismo nazionale di prevenzione della tortura, ossia attualmente quelli del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Fondamentale è che la commissione per svolgere indagini possa accedere a banche dati ed archivi, così come per dare riscontro alle segnalazioni.

Allo scopo di conferire effettività all’azione della Commissione occorre impedire che settori o uffici della pubblica amministrazione possano rivendicare l’esclusione dal suo potere di vigilanza.

**5) alla accessibilità al pubblico (art. 5, c.5).**

In osservanza dei requisiti previsti dall’OHCHR, la Commissione deve possedere il massimo grado di accessibilità e dunque, quale presupposto, di conoscibilità della sua esistenza e delle sue funzioni da parte della società civile.

Deve dotarsi di interpreti, inclusi LIS, e di tutti i mezzi idonei a raggiungere il maggior numero di persone, inclusa documentazione stampata ed audio-visiva prodotta nelle maggiori lingue veicolari ed incluse campagne di informazione pubblica mirate”.

## Proposte emendative al Testo Unificato

### Art. 1

- Comma 1

sostituire il comma 1 con il seguente:

*1. “La presente legge, in attuazione della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, contiene disposizioni in materia di promozione e protezione dei diritti umani riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario e dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte.”*

Le disposizioni della legge sono volte ad attuare compiutamente la normativa sui diritti umani. Per tale motivo affermare che le disposizioni di legge sono conformi alla normativa sui diritti umani è pleonastico, in quanto una legge non può che essere conforme alla normativa costituzionale, europea e internazionale di riferimento. Ha senso, invece, affermare che lo scopo della legge è dare concreta attuazione alla normativa esistente in materia di diritti umani, grazie alla creazione di una istituzione nazionale indipendente sui diritti umani.

### Art. 2

- Comma 1. *Al comma 1 aggiungere in incipit il seguente periodo*

*“In attuazione della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993”*

*Al comma 1, dopo le parole “stabiliti dalla Costituzione” aggiungere “, dal diritto internazionale consuetudinario”*

Deve essere chiaro che la Commissione costituisce a tutti gli effetti la NHRI (National Human Rights Institution) dell’Italia e che il suo mandato copre anche i diritti dell’uomo riconosciuti dal diritto internazionale consuetudinario, come da espressa indicazione dell’OHCHR.

- Comma 3. *Al comma 3 le parole “o che abbiano ricoperto ruoli dirigenziali in organizzazioni internazionali pubbliche o private” sono abrogate.*

L’aver ricoperto tale ruolo non assicura affatto competenza nel settore dei diritti umani

- comma 4, 2° periodo.

**Sulla procedura di nomina** dei membri della Commissione, introdurre procedure più trasparenti mediante valutazione e comparazione dei curricula dei candidati e la loro pubblica audizione come da espressa indicazione dell’OHCHR. Sarebbe opportuno introdurre anche pubblica audizione del Presidente eletto. Inoltre la nomina da parte dei presidenti di Senato e Camera deve essere **approvata** a maggioranza dei due terzi (vi è refuso).

- Comma 5, dopo il primo periodo aggiungere: *“Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti”.*

La disposizione è a garanzia che la Commissione non rimanga priva di componenti nuovi a lungo. Naturalmente il regolamento può disciplinare anche questo aspetto.

- Dopo il comma 10 aggiungere il comma 11:

*“11. Ai fini dello svolgimento dei loro compiti, i componenti della Commissione e l’organico dell’Ufficio di Segreteria previsto all’articolo 4 non ricevono istruzioni, direttamente o indirettamente, né dal Governo né da altri pubblici ufficiali né da altri enti o istituzioni di natura pubblica o privata”.*

In ottemperanza a quanto previsto dall’OHCHR in qualità di requisito essenziale di indipendenza.

### Art. 3

- Comma 1

- Lett. a) sostituire con *“vigilare sul rispetto in Italia dei diritti umani di cui all’articolo 1, comma 1.”*  
In coerenza con le modifiche apportate all’art. 1, co.1.
- Lett. c) sostituire le parole *“diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore”* con *“diritti umani di cui all’articolo 1, comma 1.”*  
In coerenza con le modifiche apportate all’art. 1, co.1.
- Lett. e) dopo le parole *“può promuovere”* aggiungere le parole *“l’adozione di iniziative legislative, di regolamenti e di atti amministrativi, e”*  
Non avrebbe senso attribuire potere di promozione solo per la ratifica di convenzioni e non anche per l’emanazione di leggi ordinarie o normativa secondaria di attuazione, fondamentale per la completa e corretta applicazione delle disposizioni legislative.
- Lettera e bis):  
dopo la lettera e) aggiungere la lettera e bis)  
*e bis) formulare raccomandazioni e pareri al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all’articolo 1, comma 1;*  
Nell’ottica del mainstreaming human rights, è importante che la nostra politica estera sia coerente con la tutela dei d.u.
- La lettera n) è sostituita dalla seguente  
*n) mantenere la società civile informata sugli sviluppi delle procedure internazionali in materia di diritti umani rilevanti per l’Italia, anche attraverso la diffusione delle risultanze delle procedure svolte dai meccanismi internazionali di monitoraggio dei diritti umani e l’organizzazione di appositi incontri con la società civile e le istituzioni governative, volti a supportare e stimolare l’attuazione delle raccomandazioni emesse dai medesimi meccanismi internazionali di monitoraggio;*  
Importanza di rendere conosciute e conoscibili le procedure internazionali e contribuire all’attuazione delle raccomandazioni

- Comma 3

Al comma 3 dopo le parole *“ispezioni e verifiche”* aggiungere *“, senza autorizzazione e senza obbligo di preavviso”.*

L’OHCHR prevede che i suoi poteri debbano essere gli stessi di quelli previsti dal meccanismo nazionale di prevenzione della tortura, ossia attualmente quelli del Garante nazionale dei

diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Fondamentale dunque che il potere di accesso e ispezione sia efficace e non venga in alcun modo vanificato.

- Comma 5

Al comma 5 dopo le parole “lettera c)” aggiungere “nonché nell’esercizio del potere di indagine di cui all’articolo 5”.

Fondamentale è che la commissione per svolgere indagini possa accedere a banche dati ed archivi, così come per dare riscontro alle segnalazioni.

- Dopo il comma 6 è aggiunto il comma 7:

*“7. Nessun ente pubblico può essere escluso dall’attività di vigilanza svolta dalla Commissione.”*

La disposizione, su espressa previsione dell’OHCHR, è volta a dare effettività all’azione della Commissione ed impedire che settori o uffici della pubblica amministrazione possano rivendicare l’esclusione dal suo raggio di azione.

### **Art. 3 bis**

*Dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente:*

*Articolo 3 bis*

*(Forum permanente per i diritti umani)*

- 1. La Commissione istituisce il Forum permanente per i diritti umani, di seguito denominato "Forum".*
- 2. Il Forum è costituito da rappresentanti di organizzazioni non governative e della società civile che operano a livello nazionale ed internazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, da docenti universitari ed esperti di diritti umani e da altre persone fisiche e giuridiche comunque impegnate nella promozione e protezione dei diritti umani.*
- 3. Con regolamento di cui all’articolo 4, comma 3, la Commissione stabilisce le modalità di costituzione e di adesione al Forum, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.*
- 4. Il Forum è organo consultivo della Commissione e collabora con essa all’esame delle problematiche connesse alla promozione e protezione dei diritti umani. Ogni ente o persona accreditata a partecipare al Forum, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, può formulare proposte e pareri e sottoporre rapporti alla Commissione.*
- 5. Il Presidente della Commissione convoca almeno semestralmente il Forum e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario. La convocazione del Forum per ragioni di necessità e urgenza può essere altresì richiesta da almeno due componenti della Commissione.*
- 6. Nessun emolumento o rimborso è conferito ai componenti del Forum.”*

**Fondamentale per l’accreditamento “A”, in quanto l’OHCHR prevede espressamente l’obbligo di consultazione con i corpi della società civile e che le organizzazioni della società civile siano coinvolte come partner attivi nell’attuazione di programmi ed attività della Commissione.**

### **Art. 5**

All’articolo 5, comma 7, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

*“Le modalità di interazione con la Commissione sono le più ampie possibili ed includono l’uso di sistemi telematici e di sistemi che permettano alle persone con disabilità visive o auditive di*

*comunicare con la Commissione e di accedere ai servizi offerti. A tal fine la Commissione assicura la disponibilità di interpreti, inclusi gli interpreti del linguaggio dei segni. L'informazione pubblica sulla istituzione nazionale e i suoi metodi di lavoro viene assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso tutti i mezzi idonei a raggiungere il maggior numero di persone, inclusa documentazione stampata ed audio-visiva prodotta nelle maggiori lingue veicolari ed incluse campagne di informazione pubblica mirate".*

In osservanza dei requisiti previsti dall'OHCHR, la Commissione deve possedere il massimo grado di accessibilità e dunque, quale presupposto, di conoscibilità della sua esistenza e delle sue funzioni da parte della società civile.